



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della sosta in via del Parroco n.9 a Chirignago Zelarino. Istituzione di uno stallone di sosta consentita e riservata ai veicoli al servizio delle persone invalide

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- è pervenuta all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Settore Mobilità e Trasporti l'istanza acquisita con prot. n. 394522 del 31/08/2021 per l'istituzione di uno stallone di sosta consentita e riservata per persone invalide in via del Parroco di fronte alla Scuola dell'infanzia paritaria "Sacro Cuore" civico n.9 a Chirignago Zelarino;

### Ritenuto:

- opportuno istituire lo stallone richiesto per persone invalide in via del Parroco n.9 con il fine sociale di poter garantire e favorire una migliore condizione di mobilità e libera circolazione urbana per tutti gli utenti cittadini diversamente abili anche presso l'istituto scolastico;

### Considerato che:

- via del Parroco è una strada a carattere residenziale, sulla quale si affacciano la Scuola dell'infanzia paritaria "Sacro Cuore" e l'istituto Casa Nazareth che generano in particolari momenti del giorno e dell'anno flussi di traffico di rilievo;
- i flussi di traffico rilevanti in particolare momenti del giorno riducono le possibilità per i veicoli al servizio di persone diversamente abili di trovare aree di poter sostare;

### Verificato che:

- via del Parroco risulta iscritta tra le strade aperte all'uso pubblico della Delibera del Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio Comunale n. 53 del 2 Aprile 2015 riportante "l'Approvazione dell'elenco delle strade di uso pubblico della terraferma veneziana";
- lungo la via non sono presenti stalli di sosta per veicoli al servizio di persone disabili;

**Riconosciuta** quindi l'opportunità di istituire uno stallone di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone dotate dell'apposito contrassegno europeo di cui il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012;

### Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- tt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- gli artt. 158 e 159 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992;

---

Direttore ing Simone Agrondi – Dirigente arch. Loris Sartori  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro  
Responsabile dell'Istruttoria: Sig.ra Lucia Giordani  
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia  
PEC: [mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)

- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

## ORDINA

**di istituire n. 1 (uno) stallo di sosta consentita e riservata ai veicoli al servizio delle persone disabili, dotate di apposito contrassegno, in via del Parroco in sostituzione di uno stallo a righe bianche all'altezza del civico n.9 della medesima via, nel rispetto delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività al momento dell'installazione della segnaletica.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura dell'Area Lavori Pubblici-Settore Viabilità Mobilità Terraferma Musei – Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma, della prescritta segnaletica stradale, a tal fine i segnali di contrasto devono essere rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e Trasporti al Corpo di Polizia Locale.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 1 settembre 2021

IL DIRIGENTE  
Arch. Loris Sartori  
(\*atto firmato digitalmente)

\*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

---

Direttore ing Simone Agrondi – Dirigente arch. Loris Sartori  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro  
Responsabile dell'Istruttoria: Sig.ra Lucia Giordani  
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia  
PEC: [mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)